



Lunedì 02/09/2024

Minore eccedenza del triennio: no al rimborso Iva se non in regola con le dichiarazioni

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

In caso di minore eccedenza detraibile del triennio, il requisito richiesto dalla legge ai fini della presentazione della richiesta di rimborso Iva Ã lâ€™assolvimento degli obblighi dichiarativi in relazione alle dichiarazioni dei tre periodi di imposta interessati.

Con lâ€™assolvimento dei suddetti obblighi dichiarativi viene infatti "cristallizzato" il riporto dellâ€™eccedenza risultante dal periodo precedente. Questo consente di verificare sia lâ€™esistenza dellâ€™eccedenza di imposta, sia rispetto a quale eccedenza del triennio sia maturato il diritto al rimborso in alternativa allâ€™esercizio del diritto a detrazione.Ã

La presentazione della dichiarazione dei tre periodi di imposta e del relativo riporto (a nuovo), dunque, costituisce il requisito per lâ€™esercizio della domanda di rimborso (art. 30, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972), in assenza del quale la domanda non puÃ² essere presentata.

CosÃ¬ la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nella Sentenza n. 20676 del 25 luglio 2024.

<https://www.cortedicassazione.it>